

# TOWCentre

Manufacturer of CAR-A-TOW Towing Frames

## Italiaans

Il veicolo trainato è per nostro uso personale quando il camper è parcheggiato in un campeggio. Verrà riportato nei Paesi Bassi termine della nostra vacanza. Ci permettiamo di mettervi al corrente delle norme in vigore nei Paesi Bassi relative al traino di auto (rimorchi) dietro il camper. Quando trainata mediante una barra fissa, l'automobile viene considerata un rimorchio ed è quindi soggetta alle disposizioni sui rimorchi della normativa ufficiale in materia di costruzione ed uso RDW (Construction and Use Regulations RDW). Alcune direttive CEE sono rilevanti per le norme britanniche sui rimorchi. Un'automobile trainata con un dispositivo di traino fisso viene considerata un rimorchio manovrabile multiassiale.

Gli accordi generali sulla prassi della Comunità europea affermano:

*"A condizione che un veicolo sia conforme alla normativa in materia di costruzione ed uso del paese in cui è stato registrato, nessuna modifica è necessaria quando il veicolo/rimorchio vengono successivamente importati temporaneamente in un altro paese membro".*

DIRETTIVA 94/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ed i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, i dispositivi di attacco meccanico dei suddetti veicoli;

considerando che tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle normative vigenti, onde permettere, in particolare, l'applicazione della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4);

considerando che nell'unificare le dimensioni dei sistemi di attacco meccanico si è tenuto conto soprattutto delle norme internazionali (ISO) per garantire l'intercambiabilità dei singoli veicoli che compongono autotreni o veicoli articolati ed assicurare la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

Al fine della presente direttiva si intende per:

- «tipo di attacco meccanico», il dispositivo di attacco meccanico per il quale può essere rilasciata l'omologazione di componenti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE

### Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare:

- l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale per un veicolo né rifiutare ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo, per motivi concernenti l'equipaggiamento opzionale con dispositivi di attacco meccanico;

- l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale di componenti per un attacco meccanico, né vietare la vendita o l'uso di dispositivi di attacco meccanico, se sono soddisfatte le prescrizioni degli allegati

**CAR-A-TOW** Folding Towing Frames

[www.embeta.nl](http://www.embeta.nl)